



COMUNE DI PESARO  
SERVIZIO ECONOMIA  
E SVILUPPO URBANO  
U.O. PATRIMONIO  
C.A. DOTT. MARCO FATTORE  
PEC:COMUNE.PESARO@EMARCHE.IT

**Oggetto: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Commi 4-bis e 4-ter dell'art. 181 del D.L. 34/2020, introdotti in sede di conversione con L. 17 luglio 2020 n. 77 concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rinnovate per la durata di dodici anni. – Riscontro nota ns prot. 196242 del 23/02/2021.**

Con riferimento all'oggetto, considerato che codesto Comune non ha proposto il quesito nel rispetto delle modalità di cui alla DGR 769/2006 e successive modifiche ed integrazione, la presente nota è limitata solo ad una fattiva collaborazione istituzionale e non rientra in alcun modo nella prevista consulenza.

A tal fine vengono fornite informazioni di natura generale deferendo all'ente in indirizzo ogni valutazione circa l'utilità nella fattispecie concreta.

- L'art. 181 *comma 4 bis e 4 ter* del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in Legge 77/2020 stabilisce che le concessioni di posteggio **per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020** sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee Guida adottate dal Mi.Se e con modalità stabilite dalle Regioni.
- Le Linee Guida del 25 novembre 2020 adottate dal Mi.Se precisano che:
  - sono oggetto di rinnovo le **concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche** relative a posteggi inseriti nei mercati, fiere ed **isolati**, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli aventi scadenza al 31 dicembre 2020.
  - **sono escluse dal rinnovo le concessioni** con scadenza al 31 dicembre 2020 **relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.**
- L'accordo Stato – Regioni, approvato in data 16 Luglio 2015, estende di fatto l'applicazione dell'intesa approvata il 5 luglio 2012 all'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici. In particolare prevede che:
  - "Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adotteranno gli atti di rispettiva competenza ai fini *dell'interpretazione uniforme dell'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012*, con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, *anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentino caratteristiche, modalità di*



*esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti”.*

- L'art. 33 della Legge Regionale n. 27/2009 fornisce le seguenti definizioni:
- posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commercio”;
  - **posteggio isolato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;**
  - commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande **effettuate sulle aree pubbliche**, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

**Alla luce delle citate disposizioni:**

- sono oggetto di rinnovo anche le concessioni relative ai posteggi isolati;
- non rileva la tipologia di struttura ma l'insistenza della stessa su area pubblica soggetta al regime della concessione;
- la struttura deve essere utilizzata per lo svolgimento di attività *artigianale, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli*).

In conclusione, in base a quanto sopra esposto, si ritiene che la disciplina di cui all'art. 181 comma 4 bis e 4 ter del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge 77/2020, possa essere estesa a **tutte le attività di commercio su aree pubbliche individuate in base al perimetro delineato dalle disposizioni legislative richiamate in premessa ed autorizzate dal Comune mediante concessione.**

Premesso quanto sopra e come già evidenziato nella nota dell'11 febbraio '21, codesto Comune dovrà, in base alla sua programmazione comunale del settore, verificare se un determinato chiosco (ad esempio di vendita di quotidiani e periodici) sia stato inserito nel settore commercio su aree pubbliche e in tal caso è gioco forza l'applicazione delle su richiamate disposizioni, con particolare riferimento al rinnovo delle concessioni.

Cordiali saluti,

Il Dirigente

Dott. Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

A.P.

310.20/2020/ACF/15